

CONTRATTO DI VENDITA DI FIENO IN ROTOBALLE

PER L'ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME

(In applicazione all'art. 62 d.l. 1/2012)

TRA

- *L'Università Agraria di Tolfa, con sede legale a Tolfa in Piazza V. Veneto 12, C.F. 839000585 e P.IVA 02145141004, rappresentata legalmente, in qualità di Presidente, dal signor Giulio Onori nato a Civita-vecchia (RM) il 28/01/1983, residente in Tolfa (RM) via Costa Alta n. 58, C.F. NROGLI83A28C773N, denominata "parte acquirente",*

E

- *La ditta NICOLAI SANTINO con sede legale a Tuscania (VT) in Piazza Don Steno Santi n. 38, P. IVA 01362640565, C.F. NCLSNT59A01L310K, denominata "parte venditrice",*

PREMESSO

- *che la parte venditrice svolge attività agricola di produzione di prodotti agricoli, quali FIENO DA FORAGGIO;*

- *che la parte acquirente, svolge attività di ALLEVAMENTO BOVINI ED EQUINI e a tal fine intende acquisire i prodotti da aziende agricole;*

- *che le parti sono quindi entrate in relazione com-*

merciale e intendono collaborare al fine di un'intesa mirata a soddisfare i reciproci interessi economici.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

2. La parte venditrice, si impegna a vendere alla parte acquirente, che accetta, i seguenti quantitativi di prodotti agricoli considerati non deteriorabili, consistenti in 350 ROTOBALLE DA 4,6 qli ciascuna di FIENO SEMINATO DA FORAGGIO, pari a circa 1.610 qli di fieno.

3. La durata del presente contratto decorre dalla data odierna e terminerà al termine della fornitura.

4. I prodotti agricoli di cui al precedente punto 2 dovranno essere consegnati presso i fondi agricoli della parte acquirente nelle località di San Ansino e Monte Bischero, ubicati nel Comune di Tolfa, a cura e spese della parte venditrice, che si assumerà i relativi rischi. Al momento di ciascuna consegna dovrà essere emesso il relativo documento di trasporto, in cui verrà indicato l'esatto quantitativo del-

la merce consegnata. Al momento dello scarico il prodotto sarà visionato dal dipendente designato dal Presidente dell'Università Agraria di Tolfa per accertare che la qualità sia conforme a quella visionata durante il sopralluogo effettuato in compagnia del Presidente stesso.

5. Il prezzo di vendita dei prodotti di cui al precedente punto 2 viene concordemente determinato tra le parti in € 23,00 al quintale franco arrivo (ventitre/00) oltre l'IVA di legge (10%).

6. Il corrispettivo pattuito per la vendita dei prodotti di cui al precedente punto 2, deve essere corrisposto, a mezzo bonifico bancario, entro il termine legale di 30 giorni dal ricevimento sullo SDI della fattura elettronica relativa ad ogni consegna effettuata.

7. Trattandosi di cessione soggetta ad IVA non sussiste l'obbligo della registrazione del presente contratto.

8. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura troveranno applicazione le

disposizioni dell'articolo 1321 e seguenti del Codice Civile.

*9. Per ogni eventuale controversia le parti conven-
gono che è competente il Foro di Civitavecchia.*

Tolfa, li

L'Azienda venditrice

L'Azienda acquirente
